



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1000 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2026

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il metodo per la determinazione delle commissioni applicate dall'Autorità bancaria europea per la convalida dei modelli pro forma di cui all'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, di tale regolamento e le modalità di pagamento delle predette commissioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, settimo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La commissione annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere sufficientemente elevata da coprire tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'Autorità bancaria europea (ABE) per la convalida dei modelli pro forma di cui all'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, di tale regolamento. Tutte le commissioni applicate dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un accumulo significativo di eccedenze. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diventa ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni.
- (2) L'obbligo di convalida da parte dell'ABE dei modelli pro forma di cui all'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è stato introdotto dal regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Tuttavia alcune delle controparti che hanno stipulato contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale hanno utilizzato modelli pro forma prima dell'entrata in vigore di tale regolamento. È pertanto opportuno elaborare una metodologia specifica per il calcolo delle commissioni dovute per la convalida di tali modelli pro forma.
- (3) L'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede che la commissione annuale da versare all'ABE sia proporzionata all'importo nozionale medio mensile in essere delle operazioni in derivati OTC non compensati a livello centrale negli ultimi 12 mesi delle controparti interessate. Le controparti dovrebbero utilizzare il metodo nozionale del portafoglio equivalente per determinare l'importo nozionale medio. Le controparti dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un metodo alternativo, a condizione che possano giustificare la scelta di tale metodo alternativo alla rispettiva autorità competente.
- (4) Per i nuovi modelli pro forma non esiste ancora un importo nozionale medio mensile in essere che possa essere utilizzato per ripartire il costo proporzionalmente su tutte le controparti che utilizzano tale nuovo modello pro forma. È pertanto opportuno, per il primo anno in cui è utilizzato il nuovo modello pro forma, applicare a tali controparti una commissione uguale e fissa per ciascun nuovo modello pro forma. A norma dell'articolo 11, paragrafo 12 *bis*, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ABE concede o rifiuta la convalida entro sei mesi dal ricevimento della domanda di convalida di tale nuovo modello pro forma, per cui è possibile che un modello pro forma sia convalidato solo nell'anno successivo alla domanda di convalida. L'ABE dovrebbe pertanto poter applicare la commissione fissa anche per l'anno in cui il modello pro forma è effettivamente convalidato. Per l'anno successivo a quello in cui è concessa la prima convalida, dovrebbe essere stabilita una metodologia permanente per la determinazione della commissione dovuta.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (GU L, 2024/2987, 4.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj>).

- (5) Per consentirle di calcolare accuratamente la commissione annuale, le controparti che utilizzano modelli pro forma soggetti a convalida da parte dell'ABE dovrebbero trasmetterle tempestivamente tutte le informazioni richieste per tale calcolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Commissione annuale basata sul recupero integrale dei costi e su un modello di gestione basato sulle attività

La commissione annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 12 bis, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 si basa su entrambi gli elementi seguenti:

- a) il principio del recupero integrale dei costi;
- b) l'importo nozionale medio calcolato conformemente all'articolo 3.

Articolo 2

Stima dei costi annuali complessivi che l'ABE dovrà sostenere per la convalida dei modelli pro forma

Per determinare l'importo complessivo delle commissioni che l'ABE deve applicare a norma dell'articolo 11, paragrafo 12 bis, quinto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, ogni anno l'ABE tiene conto dei costi diretti e indiretti che sosterrà nell'anno in questione per:

- a) la convalida dei modelli pro forma, comprese le relative modifiche;
- b) lo sviluppo e la manutenzione di strumenti statistici e informatici a sostegno della funzione di convalida dei modelli pro forma;
- c) il calcolo, la fatturazione e la riscossione della commissione annuale;
- d) qualsiasi altra attività a supporto della funzione di convalida dei modelli pro forma.

Articolo 3

Importo nozionale medio

1. Ai fini del calcolo della commissione annuale dovuta all'ABE da ciascuna controparte soggetta all'obbligo di convalida dei propri modelli pro forma, ogni controparte che utilizza o chiede di utilizzare un modello pro forma, a seconda dei casi, determina l'importo nozionale medio calcolando la media dell'importo nozionale mensile dei derivati non compensati a livello centrale utilizzando un determinato modello pro forma nel periodo di riferimento in questione. Tali controparti calcolano ciascun importo nozionale mensile all'ultimo giorno lavorativo del mese in questione, utilizzando il metodo nozionale del portafoglio equivalente di cui al paragrafo 4 o i metodi alternativi di cui al paragrafo 5 o 7, a seconda dei casi. Una controparte può escludere dal calcolo dell'importo nozionale medio i portafogli per i quali non raccoglie margini iniziali a seguito dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione⁽¹⁾. La controparte che sceglie di procedere in questo modo indica il numero di portafogli che ha escluso tra le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. Ai fini dell'articolo 4, il periodo di riferimento è il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno che precede la data di fatturazione specificata conformemente all'articolo 7.

3. Ai fini dell'articolo 5, il periodo di riferimento è costituito dai 12 mesi precedenti la data in cui l'ABE ha annunciato pubblicamente di aver istituito la sua funzione centrale di convalida («data di operatività della funzione di convalida dell'ABE»).

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/2251/oj).

4. Per ogni mese del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1, le controparti calcolano l'importo nozionale mensile convertendo l'importo del margine iniziale calcolato con il modello pro forma per il portafoglio pertinente in un importo nozionale del portafoglio equivalente secondo la formula seguente:

$$\text{Importo nozionale}_m = \frac{\text{IM}(\text{Tassi d'interesse, inflazione, FX})}{6\%} + \frac{\text{IM}(\text{Crediti})}{10\%} + \frac{\text{IM}(\text{Strumenti rappresentativi di capitale})}{15\%} + \frac{\text{IM}(\text{Merci})}{15\%} + \frac{\text{IM}(\text{Altri strumenti})}{15\%}$$

dove:

- m = l'indice che individua il mese del periodo di riferimento;
- C = l'indice che individua la classe o le classi di contratti derivati;
- $\text{IM}(C)$ = l'importo totale del margine iniziale per le operazioni in derivati OTC non compensati a livello centrale della classe C , calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese per il quale è calcolato l'importo nozionale mensile, utilizzando il modello pro forma, convertito in euro.

5. In alternativa, per ogni mese del periodo di riferimento di cui al paragrafo 1, le controparti possono decidere di convertire l'importo totale del margine iniziale calcolato per classe di attività per il portafoglio pertinente in un importo nozionale del portafoglio equivalente:

$$\text{Importo nozionale mensile}'_m = \frac{\text{IM}'(\text{Tassi d'interesse, inflazione, FX})}{6\%} + \frac{\text{IM}'(\text{Crediti})}{10\%} + \frac{\text{IM}'(\text{Strumenti rappresentativi di capitale})}{15\%} + \frac{\text{IM}'(\text{Merci})}{15\%} + \frac{\text{IM}'(\text{Altri strumenti})}{15\%}$$

dove:

- m = l'indice che individua il mese del periodo di riferimento;
- C = l'indice che individua la classe o le classi di contratti derivati;
- $\text{IM}'(C)$ = l'importo totale del margine iniziale per le operazioni in derivati OTC non compensati a livello centrale della classe C , calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese per il quale è calcolato l'importo nozionale mensile, convertito in euro.

Le controparti possono scegliere di utilizzare tale formula a condizione di poter giustificare la scelta alla rispettiva autorità competente.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, per la conversione degli importi in euro le controparti utilizzano il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese per il quale è calcolato l'importo nozionale mensile.

7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, una controparte con un importo nozionale medio su 12 mesi inferiore a 3 000 miliardi di EUR può utilizzare gli importi specificati nella tabella seguente per stimare ciascun importo nozionale mensile, purché possa dimostrare alla propria autorità competente che l'importo nozionale effettivo è inferiore a quello selezionato:

Soglia regolamentare	Importo nozionale
1	3 000 miliardi di EUR
2	2 250 miliardi di EUR
3	1 500 miliardi di EUR
4	750 miliardi di EUR
5	50 miliardi di EUR
6	8 miliardi di EUR

Articolo 4

Commissioni di convalida annuali

1. Per ciascun modello pro forma convalidato al 1° gennaio di un anno e utilizzato da una controparte o la cui convalida conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è richiesta da essa in tale anno, la controparte versa all'ABE una commissione pari a:

$$Commissione_{n,y,p} = EUR\ 200 + \max\left(\frac{Costi\ per\ l'ABE_y}{Numero\ dei\ modelli_y} * \frac{Importo\ nozionale\ medio_{n,p}}{Importo\ nozionale\ medio_{Totale,p}} - EUR\ 200; 0\right)$$

dove:

- n = l'indice che individua la controparte che utilizza o chiede la convalida per utilizzare, a seconda dei casi, il modello pro forma p ;
- y = l'indice che individua l'anno di riferimento;
- p = l'indice che individua il modello pro forma convalidato dall'ABE al 1° gennaio dell'anno y ;
- $Costi\ per\ l'ABE_y$ = l'importo stimato a norma dell'articolo 2 per l'anno y per i modelli pro forma convalidati dall'ABE al 1° gennaio di tale anno;
- $Numero\ dei\ modelli_y$ = il numero di modelli pro forma convalidati dall'ABE al 1° gennaio dell'anno y , con una soglia minima pari a 1;
- $Importo\ nozionale\ medio_{n,p}$ = l'importo calcolato dalla controparte n , per il modello pro forma p , conformemente all'articolo 3;
- $Importo\ nozionale\ emedio_{Totale,p} = \sum_n Importo\ nozionale\ medio_{n,p}$.

2. I modelli pro forma che, pur essendo convalidati, sono soggetti alla commissione di cui all'articolo 6 non sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 1.

3. In deroga al paragrafo 1, una controparte che diventa soggetta all'obbligo di richiedere la convalida di un modello pro forma dopo il 31 marzo di un determinato anno non paga alcuna commissione per quell'anno per tale modello pro forma.

Articolo 5

Commissione annuale per la convalida di un modello pro forma già in uso prima del 24 dicembre 2024

1. In deroga all'articolo 4, per un modello pro forma già in uso prima del 24 dicembre 2024, per il periodo compreso tra la data di operatività della funzione di convalida dell'ABE e la fine dell'anno in cui cade tale data, una controparte soggetta, entro la data di operatività dell'ABE, all'obbligo di chiedere la convalida per utilizzare un modello pro forma o adottare una modifica dello stesso conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 paga all'ABE una commissione annuale pari a:

$$Commissione_n = EUR\ 200 + \max\left(Costi\ per\ l'ABE * \frac{Importo\ nozionale\ medio_n}{Importo\ nozionale\ medio_{Totale}} - EUR\ 200; 0\right)$$

dove:

- n = l'indice che individua la controparte soggetta all'obbligo di chiedere la convalida per utilizzare o adottare una modifica di tale modello pro forma conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 entro la data di operatività della funzione di convalida dell'ABE;
- $Costi\ per\ l'ABE$ = l'importo, espresso in euro, stimato conformemente all'articolo 2 dalla data di operatività della funzione di convalida dell'ABE fino alla fine dell'anno in cui cade tale data;

— *Importo nozionale medio*_n = l'importo calcolato dalla controparte n conformemente all'articolo 3;

— *Importo nozionale medio*_{Totale} = $\sum_n \text{Importo nozionale medio}_n$.

2. Una controparte che diventa soggetta all'obbligo di chiedere la convalida per utilizzare un modello pro forma già in uso prima del 24 dicembre 2024 successivamente alla data di operatività della funzione di convalida dell'ABE non paga alcuna commissione per tale anno.

Articolo 6

Commissione annuale per la convalida di un modello pro forma non in uso prima del 24 dicembre 2024

1. Ciascuna controparte che chiede la convalida di un modello pro forma a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 che non era già in uso prima del 24 dicembre 2024 paga all'ABE una commissione pari a:

$$\text{Commissione}_n = \frac{\text{EUR } 500\,000}{\text{Numero totale delle controparti}}$$

dove:

— *n* = l'indice che individua la controparte che chiede la convalida per utilizzare il modello pro forma;

— *Numero totale delle controparti* = il numero di controparti che chiedono di utilizzare un nuovo modello pro forma entro il 31 luglio dell'anno in questione.

2. Se il periodo di convalida di sei mesi di cui all'articolo 11, paragrafo 12 bis, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 termina nell'anno successivo all'anno in cui è stata ricevuta la prima domanda di convalida iniziale del nuovo modello pro forma («anno successivo»), l'ABE può scegliere di continuare ad applicare la formula di cui al paragrafo 1 per il calcolo delle commissioni per tale anno successivo.

Se esercita l'opzione di cui al primo comma, l'ABE utilizza il numero di controparti che utilizzano il modello pro forma o che hanno chiesto la convalida per utilizzarlo entro il 31 luglio dell'anno successivo come «numero totale delle controparti» nella formula di cui al paragrafo 1.

3. L'ABE può decidere di non applicare la commissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l'anno in cui riceve la prima domanda di convalida del modello pro forma, qualora la riscossione delle commissioni secondo le modalità di cui all'articolo 7 non sia operativamente fattibile.

4. Se una controparte utilizza diversi modelli pro forma, la commissione calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per il modello pro forma soggetto a convalida iniziale è pagata in aggiunta alla commissione calcolata conformemente all'articolo 4 per tutti gli altri modelli pro forma utilizzati dalla controparte.

5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'ABE può, per la commissione calcolata conformemente al presente articolo, aumentare i 500 000 EUR nella formula stabilita in tale paragrafo fino a un importo pari ai costi totali stimati conformemente all'articolo 2 per un modello pro forma.

Articolo 7

Versamento delle commissioni annuali di convalida

1. L'ABE fattura alle controparti soggette all'obbligo di convalida dei loro modelli pro forma per un determinato anno le commissioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, a seconda dei casi, durante tale anno civile.

2. Il termine di pagamento è di 45 giorni di calendario dall'iscrizione del credito nei conti dell'ABE. Le commissioni sono pagate in euro.

3. I versamenti tardivi sono maggiorati degli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

4. L'ABE e le controparti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano tramite la banca dati centrale istituita dall'ESMA a norma dell'articolo 17 *quater* del regolamento (UE) n. 648/2012 o con qualsiasi altro mezzo elettronico qualora tale banca dati centrale non sia disponibile.

Articolo 8

Informazioni da comunicare all'ABE

1. Ogni anno le controparti che utilizzano un modello pro forma convalidato o che chiedono la convalida di modelli pro forma forniscono all'ABE tutti gli elementi necessari per calcolare le commissioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, a seconda dei casi, comprese le informazioni sull'importo nozionale medio di cui all'articolo 3 e i dati finanziari della controparte necessari per la fatturazione.

2. Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue:

- a) per l'anno della data di operatività della funzione di convalida, l'ABE raccoglie gli elementi necessari per:
 - i) calcolare le commissioni di cui all'articolo 5;
 - ii) emettere le fatture entro il 31 ottobre dello stesso anno;
- b) per gli anni successivi alla data di operatività della funzione di convalida dell'ABE, le controparti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano all'ABE gli elementi necessari per calcolare le commissioni di cui agli articoli 4 e 5, a seconda dei casi, entro il 31 marzo;
- c) per le commissioni di cui all'articolo 6, l'ABE raccoglie le informazioni per calcolarle ed emette le fatture corrispondenti entro una data adeguata tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).